

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi**A) Istruzioni di carattere generale**

- a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Regolamento sono, a titolo esemplificativo: la registrazione di un contratto o di una quietanza emessi contenenti informazioni errate, la eliminazione di una riapertura, lo storno amministrativo di un pagamento all'assicurato, al beneficiario o al danneggiato collegato al buon esito del pagamento stesso. La registrazione di storno riporta la data dello storno ed è individuata con un apposito codice.
- b) Per data di emissione o per data di effetto dello storno del contratto, dell'appendice o della quietanza si intende la data in cui il contratto, l'appendice o la quietanza sono generati o eliminati dal portafoglio. Nel caso di disdetta, riscatto o mancato pagamento del premio, è consentito all'impresa non annotare lo storno del contratto, dell'appendice o della quietanza solo nel caso in cui non sia stata ancora riportata nel registro, nel rispetto dei termini per l'effettuazione delle registrazioni, l'annotazione relativa al contratto, all'appendice o alla quietanza emessi.
- c) Nei casi in cui al momento dell'emissione del contratto la data di decorrenza non è nota in quanto dipende dalla data di pagamento del premio è consentito registrare la polizza al momento dell'emissione senza valorizzare il relativo campo. Successivamente si procederà alla registrazione come appendice indicando la decorrenza.
- d) Nel campo "numero d'ordine" del registro dei contratti emessi è riportata la posizione che il premio corrisposto occupa su un ideale asse temporale coincidente con la durata, contrattualmente prevista, del periodo di pagamento dei premi attribuendo il numero 1 al premio alla sottoscrizione (ad esempio nel caso di una polizza con frazionamento semestrale, per la quale è stato effettuato un versamento aggiuntivo il primo anno, alla seconda rata di premio corrisposta nel terzo anno sarà attribuito il numero d'ordine 7). Relativamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del regolamento la determinazione del numero d'ordine è effettuata a partire dalla data di emissione del contratto.
- e) Con riferimento al registro dei contratti emessi dei rami danni, nel caso di risoluzione contrattuale in corso d'anno con rimborso del premio sono riportati, in ordine cronologico di storno, i contratti (nella prima sezione) o le quietanze (nella seconda sezione) precedentemente emessi e non più efficaci per un periodo residuo.
- f) Con riferimento al registro dei contratti emessi dei rami danni, nel caso di emissione di un'appendice che comporti variazione del premio, in occasione del quietanzamento (ad esempio sostituzione del veicolo alla scadenza della polizza) è consentito registrare alternativamente:
- l'appendice, nella prima sezione, e lo storno della quietanza, qualora già registrata, e la annotazione del titolo sostitutivo, nella seconda sezione;
 - la sola appendice di polizza con il premio integrativo nella prima sezione.

- g) Per i registri relativi ai sinistri pagati, gli estremi del beneficiario o del soggetto risarcito sono quelli risultanti dal mezzo di pagamento utilizzato (bonifico, assegno, etc...).
- h) Le annotazioni relative a contratti o a sinistri in coassicurazione indicano:
 - se l'impresa agisce in qualità di delegataria;
 - se l'impresa è delegante.
- i) Dai diari di trattazione relativi ai sinistri di cui all'articolo 8, comma 5, deve desumersi la valutazione del liquidatore, datata e siglata, sull'importo ancora da pagare al termine di ciascun esercizio. Le imprese conservano le revisioni o gli aggiornamenti degli importi ancora da pagare al termine di ciascun esercizio effettuati dai liquidatori secondo modalità che consentono l'identificazione del soggetto che ha effettuato la valutazione e la data di immissione della registrazione.
- j) Le spese di liquidazione non costituiscono indennizzo o spesa diretta; pertanto, una spesa di liquidazione, sostenuta o da sostenere in relazione ad un determinato sinistro chiuso, è riportata tra gli importi pagati o riservati ma non dà luogo alla movimentazione del numero dei sinistri riaperti o riservati.
- k) Ai fini della compilazione dei registri assicurativi per trasferimento di portafoglio si intende qualsiasi trasferimento derivante dalle operazioni straordinarie di cui al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.
- l) Per "codice identificativo dell'intermediario" si intende il "numero di iscrizione" al Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nel caso di intermediario con residenza in Italia, ovvero il "codice interno elenco" attribuito con l'iscrizione dell'intermediario nell'elenco annesso al Registro, se l'intermediario è iscritto in un altro Stato membro ed opera nel territorio della Repubblica italiana.

B) Dettaglio delle informazioni richieste

È consentito alle imprese utilizzare codifiche proprie purché non sia diminuito il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal seguente elenco e sia predisposta un'apposita tabella di decodifica, che dovrà essere conservata con le stesse modalità previste per i registri cui si riferisce. Con riferimento alle indicazioni da riportare nei singoli registri le imprese utilizzano almeno il seguente livello di dettaglio:

1. periodicità dei pagamenti:
 - premio unico
 - premio unico ricorrente
 - premio annuo

2. frazionamento del premio annuo
 - annuo
 - semestrale
 - ...

3. modalità di assunzione in portafoglio
 - contratto di nuova emissione
 - contratto acquisito tramite trasferimenti di portafoglio o di posizione previdenziale
 - contratto derivante da trasformazione
 - contratto derivante da sostituzione
 - appendice di polizza

4. numero d'ordine del premio annuo, del premio unico ricorrente, dei versamenti aggiuntivi o della rata in caso di frazionamento: 2, 3...

5. causale di storno del contratto:
 - mancato pagamento
 - mancato perfezionamento
 - recesso
 - trasferimento di portafoglio o di posizione previdenziale
 - ...

6. tipo di prestazione dei contratti scaduti
 - capitale
 - rendita
 - rendita con opzione per il capitale

7. causale del pagamento dei sinistri pagati relativi ai rami vita
 - capitale
 - rendita
 - riscatto o anticipazioni per polizze previdenziali
 - sinistro

8. codice delle attività a copertura delle riserve tecniche: secondo le disposizioni attuative in materia di attivi a copertura delle imprese di assicurazione

9. tipologie di gestione r.c.auto:

- partite di danno no card
- partite di danno card trattate dall'impresa in qualità di gestionaria e relativi forfait
- partite di danno card trattate, per conto dell'impresa (debitrice), da altre imprese in qualità di gestionarie

10. Stato della cedente: codice U.I.C.

11. tipologia della copertura riassicurativa

- Quota Share
- Quota Share Variabile
- Eccedente
- Cover facoltativo/obbligatorio
- Open Cover
- Stop Loss (eccesso globale di perdita su un dato portafoglio di rischi)
- Eccesso sinistri per rischio/evento
- Eccesso sinistri per rischio
- Eccesso sinistri per evento
- Eccesso sinistri 'Back-up'
- Reinstatement cover
- Eccesso sinistri in aggregato
- Eccesso sinistri illimitato
- Altri proporzionali
- Altri non proporzionali

C) Raccordo tra i registri, il bilancio e altri documenti di vigilanza

1. Registro dei sinistri pagati dei rami vita
L'importo totale dei sinistri pagati per ciascuna causale di pagamento deve raccordarsi con le rispettive voci 11, 12 e 13 del conto tecnico vita per singolo ramo – portafoglio italiano
2. Registro dei sinistri denunciati dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (c) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card (29A.1), sinistri card (29A.2), forfait gestionaria (29A.3) e forfait debitrice (29A.4)
3. Registro dei sinistri pagati dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo, l'importo totale dei sinistri pagati e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (j), (J) e la somma delle colonne (R1) e (R2) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
4. Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo dei sinistri e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento e causale di uscita, deve raccordarsi con le colonne (r3), (R3), (r4), (R4) e (f) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
5. Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri ancora da pagare, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r14) e (R14) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
6. Registro dei sinistri per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri in entrata dell'esercizio, distinti per esercizio di avvenimento e causale di entrata, deve raccordarsi con le colonne (r6), (R6) e (g) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
7. Registro dei sinistri denunciati degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (c) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e della colonna (b) del modulo 28 per gli altri rami danni
8. Registro dei sinistri pagati degli altri rami danni
Il numero complessivo, l'importo totale dei sinistri pagati e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (j), (J) e una colonna pari alla somma delle colonne (R1) e (R2) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (g), (G) e (R1) del modulo 28 per gli altri rami danni

9. Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r3), (R3) e (f) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (r3), (R3) e (d) del modulo 28 per gli altri rami danni

10. Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio degli altri rami danni
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri ancora da pagare, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r11) e (R11) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (r7) e (R7) del modulo 28 per gli altri rami danni

11. Registro dei sinistri per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri riaperti, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (g) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e della colonna (e) del modulo 28 per gli altri rami danni.

12. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
L'importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per codice, e l'importo complessivo delle riserve tecniche da coprire deve raccordarsi con i rispettivi valori riportati nelle comunicazioni periodiche delle attività a copertura trasmesse all'ISVAP secondo le disposizioni attuative in materia di attivi a copertura delle imprese di assicurazione.

D) Informazioni da riportare nei registri assicurativi per i contratti di cui all'articolo 7 del Regolamento

Per i soli registri di seguito elencati è consentito alle imprese limitare alle seguenti informazioni il contenuto delle registrazioni relative alle singole posizioni o applicazioni dei contratti collettivi, delle convenzioni e dei contratti generali di riassicurazione.

Registri delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione vita

1. Registro dei contratti emessi - prima sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), f) e g) (con riferimento alla singola posizione), j), k), m), n).
2. Registro dei contratti emessi – seconda sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), g), h).
3. Registro dei contratti stornati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), g).
4. Registro dei contratti scaduti:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), h).
5. Registro dei contratti riscattati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), g).
6. Registro dei contratti trasformati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), h), i), j).
7. Registro dei sinistri denunciati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d), e) (con riferimento alla singola posizione), f).
8. Registro dei sinistri pagati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) (con riferimento alla singola posizione), e), f), g).

Registri delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni danni

1. Registro dei contratti emessi – prima sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), f) (con riferimento ai soli rami responsabilità civile autoveicoli e natanti), h), i), k), l).
2. Registro dei contratti emessi – seconda sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), e), f), g).

Registri delle imprese autorizzate all'attività di riassicurazione

1. Registro dei trattati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola applicazione anche il numero del contratto generale di riassicurazione), c), i), k).